



SNALS LIVORNO

Si prega di provvedere all'affissione del seguente comunicato in tutte le bacheche sindacali dell'i.s. in indirizzo e di darne la massima diffusione tra il personale scolastico.

Si ringrazia per la collaborazione, SP SNALS Livorno

2013? INCREDIBILE! MA NON FINISCE QUI.

Contro ogni ragionevole aspettativa, la Corte di Cassazione con sentenza no. 13619/2025 ha ribaltato quanto essa stessa aveva affermato con l'atto no. 16133/2024.

I FATTI

Come si ricorderà, la Corte di Appello di Firenze aveva accolto il ricorso presentato dai Legali dello SNALS per ottenere il pieno riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione di carriera, giuridica ed economica, basandosi sui principi indicati dalla Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale aveva infatti da tempo già affermato che tale blocco del 2013 era da considerarsi, sì, costituzionale, ma solo se limitato nel tempo.

La magistratura ordinaria del lavoro fiorentina nella sua sentenza ha perciò rispettato questo principio, nonostante che il potere politico avesse reso permanente il blocco stesso, con danno giuridico ed economico del personale della scuola, in contrasto con le affermazioni della stessa Corte Costituzionale.

Su tale linea interpretativa diverse altre sigle sindacali avevano avviato analoghi ricorsi per riottenere l'allineamento di carriera, come annunciato anche dalla stampa locale.

Peraltro la stessa Cassazione già nel 2024 aveva affermato che l'anno 2013 doveva essere riconosciuto respingendo un ricorso del Ministero, con ordinanza (ossia il provvedimento che la Cassazione utilizza quando la questione è semplice e pacifica).

La questione sembrava quindi ormai risolta visto quanto asserito dalla Corte Costituzionale prima e dalla stessa Cassazione poi.

IL MERITO DELLA QUESTIONE

L'Amministrazione ha, invece, presentato nuovamente ricorso in Cassazione, visto che presso i tribunali italiani sono stati depositati centinaia di ricorsi di tutte le organizzazioni sindacali, non avendo il ministero alcuna intenzione di riattribuire spontaneamente l'anno 2013 ai ricorrenti e al personale che ne avesse diritto.

A seguito del ricorso del Ministero, il medesimo giudice che ha scritto la sentenza del 2024 ha avuto un "ripensamento" (così si legge in sentenza) e ha affermato che " *l'annualità del 2013 non [può] essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014* ", visto che " *non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni* ", affermando inoltre che " *l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva* ".

Tradotto in italiano corrente, non essendoci soldi nelle casse dello Stato, non si possono pagare i pubblici dipendenti seppur hanno diritto a veder

riconosciuta la carriera correttamente valutata anche dal punto di vista economico!

Questo nonostante che la Corte Costituzionale in diverse sentenze (tra le tante, la sentenza no. 219/2014) avesse appunto affermato che il blocco del 2013 fosse legittimo solo se temporalmente limitato, altrimenti sarebbe stato incostituzionale, cioè illegittimo, considerando la norma giustificata “*nel suo complesso, dalle notorie esigenze di contenimento della spesa pubblica, in presenza del carattere eccezionale,nonché temporalmente limitato dei sacrifici richiesti...*”, e “*per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio*”.

Nella sostanza dopo il 31.12.2015, finiti gli effetti della politica di bilancio per contenere il deficit dello stato, l'anno 2013 andava riattribuito. **Invece, di tale chiara e incontrovertibile indicazione della Corte Costituzionale, non c'è alcuna traccia nella sentenza della Cassazione.**

L'assurdità di tale pronunciamento, seppure nel dovuto rispetto della Suprema Corte e delle sue decisioni, è talmente palese che la nuova sentenza appare in aperta contraddizione con quanto precedentemente sostenuto dalla stessa Relatrice di Cassazione in apertura di procedimento. Sono, infatti, già intervenute varie sentenze dei giudici di primo grado che, consci della erroneità della sentenza della Cassazione, hanno continuato ad accogliere i ricorsi relativi al 2013.

Ovviamente queste nuove sentenze corrono il rischio di essere appellate e poi nuovamente ricorse in Cassazione che è in Italia il Giudice di ultima istanza. E perciò necessario un diverso intervento di un Giudice superiore, in Italia la Corte Costituzionale, e in Europa, la Corte di Giustizia Europea. Si ricorda che in materia di pubblico impiego e in particolare sui precari della Scuola, la Cassazione è stata più volte smentita dalla Corte di Giustizia Europea con sentenze a cui la Cassazione si è dovuta adeguare.

COSA ACCADRA'

La SP di Livorno perciò incaricato i nostri Legali nazionali territoriali convenzionati di valutare, d'intesa con l'Ufficio Legale Nazionale, la prosecuzione dell'azione legale con l'invito a considerare sia il ricorso

alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sia a far sollevare la questione davanti alla Corte di Giustizia Europea e alla Corte costituzionale, affinché il personale della scuola veda riconosciuto il suo diritto a quanto gli spetta, sia giuridicamente che economicamente.

Terremo aggiornato il personale delle decisioni che prenderemo.
I ricorrenti dello SNALS Livorno possono richiedere eventuali ulteriori chiarimenti ai Legali convenzionati di cui hanno già indirizzo e-mail.

